

Esperti CSAIn newsletter 11 - Compensi ai Soci di una Associazione? E' possibile?



Trattiamo uno degli argomenti più delicati per coloro che operano nel mondo associativo: come possono essere retribuiti i collaboratori di una Associazione ed eventualmente anche i componenti del Consiglio Direttivo che svolgono attività all'interno della stessa?

Come è facilmente possibile immaginare, non è possibile esaurire l'argomento in una sola news, in quanto la possibilità di retribuire un collaboratore e la scelta (in caso affermativo) del contratto più idoneo da utilizzare dipendono dalla situazione personale del singolo soggetto, e non dall'arbitrio di chi scrive. Cercheremo comunque di evidenziare i casi più comuni.

Gestione dei collaboratori per una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata senza finalità di lucro:

- se un istruttore sportivo si considera un professionista esso dovrà necessariamente aprirsi una posizione IVA (versando contributi ed imposte) ed emettere regolare fattura ai propri clienti (la A.S.D. e la S.S.D. in questo caso saranno uno dei clienti dell'istruttore), oppure dovrà trovare una A.S.D. (o S.S.D.) disposta a regolarizzarlo secondo le consuete forme previste dai contratti collettivi nazionali;

- se un istruttore sportivo è uno studente (evidentemente in età da studente ...), un pensionato oppure ha già un altro reddito di lavoro (e pertanto negli ultimi due casi ha già adempiuto, o sta adempiendo, ai propri obblighi contributivi nei confronti dello Stato), è possibile che lo stesso percepisca i rimborsi sportivi (redditi diversi) ex lege 342/2000 (i famosi 7.500 euro/anno in completa esenzione fiscale).

In tutti gli altri casi valgono le regole utilizzate anche dagli Enti For Profit, pertanto:

- se un collaboratore si considera un professionista dovrà aprirsi una posizione IVA emettendo regolare fattura ai propri clienti (l'Associazione in questo caso sarà uno dei clienti del collaboratore), oppure dovrà trovare un'Associazione disposta a regolarizzarlo secondo le consuete forme previste dai contratti collettivi nazionali;

- se un collaboratore ha già un altro reddito di lavoro, sarà necessario valutare quale contratto sia più idoneo (non più conveniente) e non in contrasto con il contratto di lavoro principale del soggetto. Fanno parte di questi contratti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo) la collaborazione occasionale, il contratto a progetto, l'utilizzo dei voucher, ecc ...;

- se un collaboratore non ha un altro reddito di lavoro, sarà necessario valutare un idoneo contratto (vedi punto precedente);

- ricorrendone i presupposti, sarà possibile eventualmente, seppur questo non possa qualificarsi come un compenso, rimborsare le spese sostenute dal collaboratore (analiticamente a piè di lista oppure forfettariamente).

Tutte queste valutazioni devono essere poste in essere a partire dal presupposto che un Ente non profit non può per nessuna via distribuire direttamente (o indirettamente) utili o avanzi di gestione. Ciò significa che non è possibile che vengano corrisposti denari a membri del Consiglio Direttivo per la carica che essi ricoprono, e ovviamente nemmeno ai soci. Possono però certamente essere compensati detti soggetti (membri del Consiglio Direttivo e/o anche i soci) per le attività che essi realmente prestano (stante ovviamente il rispetto dei requisiti a monte, come sopra precisato, e dunque l'esistenza e la stipula di apposito contratto, la titolarità in capo al soggetto in questione di percepire i denari, ...). La criticità in relazione a questo aspetto dunque ruoterà, in sede di un'eventuale verifica ed a fronte di specifiche contestazioni in tale direzione, attorno alla dimostrazione che i denari corrisposti al Presidente/Vice/Segretario/ecc... PIPPO (e da PIPPO ovviamente regolarmente fatturati) rispondono alle attività da PIPPO effettivamente prestate a favore dell'Ente e non per la carica che lo stesso PIPPO riveste all'interno dell'Associazione.